

## GESTIONE SEPARATA INPS –ALIQUOTE E MASSIMALI 2023

**Circolare 6/2023**

**Riferimenti normativi:**

*Art. 2, comma 26, L. 8/08/1995, n. 335  
Circolare Inps n.12/2023*

Con la pubblicazione della circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, l'Inps fornisce le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

### Nuovi massimali e minimali di reddito

Per l'anno 2023 il massimale di reddito, ovvero il limite di retribuzione oltre il quale i contributi non sono dovuti, è pari a 113.520,00 euro, quale somma di tutti i compensi assoggettati alla gestione separata e a prescindere dal numero dei rapporti di lavoro, mentre il minimale di reddito è pari ad 17.504,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

### Aliquote contributive in vigore per il 2023

Nessuna variazione rispetto al 2022 è stata prevista dall'Inps per l'anno 2023 per le aliquote in vigore:

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>35,03%</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>33,72%</b>
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>
<b>Professionisti</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>26,23%</b>
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

L'aliquota contributiva pari al 35,03% si applica a:

1. amministratore di società, associazioni, altri enti
2. sindaco di società, associazioni, altri enti
3. revisore di società, associazioni, altri enti
4. liquidatore di società
5. collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
6. dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio
7. co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase

8. co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni
9. rapporti di co.co.co. prorogati
10. consulente parlamentare
11. co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015
12. co.co.co. COVID-19 di cui all'Ordinanza 24.10.2020, DPCM Protezione Civile

Invece, per i seguenti soggetti si applica l'aliquota del 33,72%:

1. componenti di commissioni e collegi;
2. amministratori di enti locali;
3. venditori porta a porta;
4. rapporti occasionali autonomi, qualora i compensi corrisposti superino 5.000,00€ nell'arco dell'anno;
5. associati in partecipazione (non ancora cessati).

Ogni variazione della posizione contributiva dei collaboratori (iscrizione, cancellazione ad altri enti o percepimento della pensione) così come l'instaurazione di altri rapporti assoggettati alla contribuzione della Gestione Separata, o il superamento del massimale per altri compensi, deve essere immediatamente segnalata alla nostra sede per il mantenimento della correttezza previdenziale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.